

# Trust ONLUS: un caso controverso

di **Giuseppe Lepore** e **Nunzio Dario Latrofa**

**Il trust, per le sue caratteristiche di flessibilità ed efficienza, è uno Strumento giuridico che se ben strutturato, presenta caratteristiche singolari che consentono il suo utilizzo, con risultati del tutto peculiari, anche nell'ambito del c.d. Terzo settore. Nelle iniziative volte alla raccolta fondi per attività benefiche, dove l'esigenza di controllo da parte dei soggetti che donano è un elemento fondamentale e serve a incentivare la raccolta fondi, il trust offre soluzioni uniche da ogni punto di vista.**

## ■ Premessa

È oramai pacifico che lo Strumento giuridico del trust è una risposta concreta, efficiente ed efficace rispetto a problematiche e opportunità che possono sorgere in vari ambiti della vita che vanno dalla programmazione dei patrimoni di famiglia in vista di un passaggio generazionale, ai trust successori o familiari puri, passando per i trust a sostegno dei soggetti portatori di disabilità ovvero a supporto di procedure concorsuali, per finire con i trust utili a regolamentare operazioni finanziarie e per migliorare la *governance* societaria e così via.

La duttilità e flessibilità del trust permettono di utilizzarlo anche in settori, come quello della beneficenza, che stanno ancora trovando a livello legislativo delle risposte certe ad esigenze concrete e di rilevante importanza per la società.

## ■ L'operatività dei trusts nel Terzo settore e la loro qualifica di ONLUS

Un utilizzo del trust molto interessante e attuale è quello che si può realizzare nel c.d. Terzo settore che la Legge 6 giugno 2016, n. 106 (1), all'art. 1 ha voluto definire come: "... il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di

mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". Il tutto, continua la norma: "... al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli artt. 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione".

In questo ambito operano tutti quei soggetti, molto differenti tra loro, quali le ONLUS, le Organizzazioni non governative, le Associazioni e le Cooperative sociali senza scopo di lucro che forniscono servizi, che né il pubblico né il privato, inteso quale singolo cittadino, sono in grado di sostenere e che operano prevalentemente nel campo della solidarietà e dell'utilità sociale.

Analizzando il testo normativo su richiamato, emerge in modo chiaro che la definizione di "complesso di enti privati" si attaglia perfettamente al trust che, quindi, è da considerarsi a pieno titolo rientrante tra i soggetti che possono operare nel Terzo settore. Trust che, tra l'altro, può assumere anche la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e così beneficiarie dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (2); così come da tempo oramai chiarito dalla stessa Agenzia per il Terzo settore con l'atto di indirizzo del 25 maggio 2011, relativo proprio alla configurabilità del trust ONLUS.

Come precisato in detto atto di indirizzo, emanato ai fini del riconoscimento del trust come ONLUS, l'Agenzia ritiene che detto Strumento giuridico rientri

*Giuseppe Lepore - Ragioniere commercialista in Savona, Professionista accreditato dall'Associazione Il trust in Italia*

*Nunzio Dario Latrofa - Avvocato in Bari, Professionista accreditato dall'Associazione Il trust in Italia*

### Note:

(1) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (G.U., Serie Generale n.141 del 18 giugno 2016). Entrata in vigore il 3 luglio 2016.

(2) Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

tra gli altri enti di carattere privato previsti dal D.Lgs. n. 460/1997.

È solare, quindi, l'indubbia possibilità di sovrapposizione, non solo linguistica, ma anche giuridica delle due definizioni legislative di "complesso di enti privati" (quella della Legge n. 106/2016 relativa al Terzo settore) e di "altri enti di carattere privato" (quella del D.Lgs. n. 460/1997 relativa alle ONLUS), che fa propendere per una sola interpretazione, ossia che il trust rientri a pieno titolo tra gli "enti privati" che possono essere ricompresi nella definizione di "ente operante nel Terzo settore" e, quindi, ha diritto, a determinate condizioni, ad ottenere anche il riconoscimento della qualifica di ONLUS, con tutte le conseguenti agevolazioni.

Condizioni, queste ultime, che l'Agenzia riassume partendo dalla previsione di una specifica forma dell'atto istitutivo del trust che deve essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e che deve necessariamente contenere le clausole richieste dall'art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997, ossia:

(a) deve essere espresso che il trust ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

(b) il trust deve contenere la clausola di irrevocabilità;

(c) il trust non deve annoverare fra i beneficiari il disponente;

(d) l'atto istitutivo deve esplicitare il divieto per il trustee di distribuire utili e l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o di attività connesse, nonché l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

(e) deve essere previsto che, in caso di perdita della qualifica di ONLUS, il patrimonio sia devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Agenzia per il Terzo settore;

(f) la denominazione del trust dovrà contenere l'acronimo ONLUS;

(g) la legge regolatrice del trust non deve recare norme che siano di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale del trust;

(h) il trust non deve realizzare una forma di interposizione fittizia.

### ■ Il trust per pubblico interesse istituito a favore dei soggetti colpiti dal terremoto del centro Italia

A ridosso dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2016, purtroppo la natura ha colpito duramente e gravemente l'Italia centrale con una serie di terremoti

che, come noto a tutti, hanno causato vittime e ingenti danni a un vasto territorio e a un gran numero di persone. Subito lo spirito di solidarietà che caratterizza il popolo italiano, si è auto-attivato, cercando di procurare sostegno morale ed economico ai più sfortunati e supportando anche l'intervento statale, che in queste occasioni non riesce ad essere del tutto risolutivo.

È in questo momento di grande partecipazione emotiva che, all'interno di un ambiente professionale di avvocati, commercialisti e notai, è nata l'idea del Trust per i terremotati di Accumuli e Amatrice, denominato in sigla Trust TAA (a cui successivamente, a seguito dell'ottenimento dell'apposito riconoscimento legale, è stata aggiunta anche la denominazione di ONLUS).

La decisione di adottare questo Strumento giuridico al posto di altri è stata incoraggiata, non solo dalle indubbie caratteristiche di flessibilità proprie del trust che è stato ritenuto tecnicamente lo Strumento giuridico più adatto a detto fine, anche perché come si evidenzierà presenta caratteristiche uniche di trasparenza e di economicità rispetto alla sua gestione, ma anche dai diversi vantaggi derivanti dalla legge sul Terzo settore e dalla possibilità di ottenere la qualifica di ONLUS.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo trust.

### ■ Le peculiarità del trust per pubblico interesse denominato Trust TAA ONLUS

#### *La finalità e i soggetti*

Il trust per pubblico interesse denominato Trust TAA ONLUS è un trust appartenente alla categoria dei c.d. trust di scopo, così definito all'interno dell'atto: "1. Lo scopo del trust è di contribuire a sostenere i costi dell'assistenza ai terremotati del recente terremoto in Italia centrale e della ricostruzione, attraverso forme di beneficenza."

Attraverso il Trust TAA si vuole solo fare beneficenza a favore dei soggetti più sfortunati colpiti dal sisma della scorsa estate, facendo anche in modo che nessun costo gravi sui fondi raccolti e impiegati.

Dal punto di vista redazionale l'atto, onde renderlo perfettamente intellegibile, anche perché rivolto a una platea di soggetti non esperti di trust, è stato ridotto al minimo essenziale. Il testo è formato, oltre che dalla parte relativa all'individuazione dei due disponenti, da una breve premessa e da soli n. 15 articoli.

La legge regolatrice scelta è quella di Jersey che prevede espressamente la possibilità di istituire i trust di scopo (3).

I soggetti di questo atto sono i due disponenti, i due trustee, il guardiano, gli apportatori e i beneficiari.

Una delle peculiarità che caratterizza la fase genetica di questo trust è che tutti i costi diretti e indiretti necessari per la sua fase di avvio sono stati sostenuti dai disponenti. Mentre i professionisti che hanno partecipato alla redazione dell'atto istitutivo hanno operato gratuitamente, così come hanno fatto il Notaio che ha autenticato l'atto di trust e il tecnico che ha realizzato il sito *web* (4).

Ma l'elemento della gratuità dell'impegno dei soggetti che operano all'interno del trust, è previsto anche per la sua futura operatività, tanto che all'interno dell'atto istitutivo è stato disciplinato espressamente che: "6. I trustee e il guardiano prestano la propria opera gratuitamente e si fanno carico dei costi amministrativi della gestione del trust tramite il personale dei rispettivi studi professionali." e che "8. I trustee non possono sostenere alcun altro esborso, neanche per costi professionali o per rimborsi spese, senza il consenso del guardiano."

In questo modo si è inteso realizzare un primo importante obiettivo, ossia avere un rapporto di 1 ad 1, tra quanto raccolto e quanto devoluto a favore dei terremotati, facendo in modo che nessun costo gravi sulla raccolta fondi.

Dal punto di vista funzionale, è rilevante osservare come sono stati individuati solo due trustee. La scelta di istituire un ufficio di trustee in un numero pari è stata dettata da esigenze di comodità operativa e di trasparenza. Così facendo, si obbligano i due trustee ad operare con grande senso di responsabilità e ad avere per ogni decisione la massima condivisione. In questo modo si evita fin dal principio che qualcuno possa assumere inutili prese di posizione che porterebbero allo stallo dell'operatività. In caso di ipotesi, molto residuali ed ipotetiche, di conflitto insanabile su alcune scelte operative e strategiche della vita del Trust TAA, i due trustee si potranno rivolgere al giudice competente. Giudice che in questo caso, al fine di ottenere sentenze in tempi brevi e frutto di esperienze specifiche in tema di trust, è stato individuato in un organo altamente specializzato quale la Corte per i trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino (5): "12. Ogni provvedimento che potrebbe essere pronunciato dalla magistratura di Jersey è devoluto alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino, la quale sarà anche esclusivamente competente per qualsiasi controversia attinente il trust."

I due trustee, poi, sono entrambi dei professionisti del settore che garantiscono terzietà ed efficienza.

A questi, inoltre, fin dall'istituzione del trust, è stata fornita una chiara indicazione su come procedere, ossia: "7. I trustee attuano lo scopo del trust impiegando le somme raccolte in modi che siano immediatamente realizzativi e, quindi, per acquisti di beni direttamente consegnati a terremotati o loro familiari e per l'esecuzione di opere subito fruibili da parte delle medesime persone." In pratica, hanno l'obbligo di operare in modo veloce e diretto a favore dei beneficiari.

Altra figura importante in questo trust è quella del guardiano; ufficio che è stato assunto dall'indiscusso massimo esperto della materia in Italia (6).

Il guardiano, che come già sottolineato opera gratuitamente, ha il potere/dovere di controllare l'operato dei trustee ed ha alcuni poteri ulteriori, tra cui quello di autorizzare preventivamente i trustee a sostenere costi per il trust (art. 8 dell'atto istitutivo), quello di dare il consenso preventivo a eventuali modifiche dell'atto di trust, volte alla migliore realizzazione del suo scopo (art. 14), e quello di dichiarare la cessazione del trust, sostituendosi ai trustee e previa comunicazione agli apportatori (art. 10).

Infine, l'elemento di novità è costituito dalla figura degli apportatori, ossia di coloro che possono contribuire alla raccolta fondi del trust. Quindi, coloro che apportano fondi al trust diventano automaticamente apportatori e, grazie a questa qualifica, hanno il diritto di ricevere il rendiconto da parte dei trustee e hanno la possibilità di controllare direttamente il conto corrente del trust. In questo modo, come verrà evidenziato in seguito, coloro che contribuiranno economicamente alla raccolta fondi saranno messi in condizione di

#### Note:

(3) Art. 2 della Trusts (Jersey) Law 1984, (Amendment n. 4) 2006.

(4) [www.untrustperaiutare.it](http://www.untrustperaiutare.it).

(5) La Corte per il trust e i rapporti fiduciari ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall'affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. È stata istituita nell'ambito della giurisdizione ordinaria dalla Legge costituzionale, 26 gennaio 2012, n. 1 "Istituzione della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari" ed è regolamentata dalla Legge qualificata, 26 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni per l'attivazione ed il funzionamento della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari" e dal Decreto delegato 19 luglio 2013, n. 85 "Procedimento innanzi la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari", così come modificato in sede di ratifica da parte del Consiglio Grande Generale, con Decreto delegato 30 settembre 2013, n. 128.

(6) Il Prof. Maurizio Lupoi, presidente dell'Associazione il trust in Italia.

avere contezza, in tempo reale, di come e quando sono utilizzati i fondi da loro conferiti.

### ***Gli aspetti dinamici del Trust TAA. La trasparenza, il rendiconto e la durata***

Un'altra importante esigenza in questo tipo di strumenti utili alla raccolta di fondi per beneficenza è la necessità di assoluta trasparenza rispetto alla fase di raccolta dei fondi, ma anche relativamente al loro impiego. Occorre garantire la possibilità a coloro che hanno donato, di poter aver contezza in tempo reale di dove, come e quando sono stati o saranno utilizzati i fondi devoluti al trust.

A tal fine si è deciso di operare con un solo conto corrente (7) sul quale far confluire tutte le operazioni attive e passive, tanto che all'art 4 di detto atto è stato previsto che: "I trustee istituiranno un conto al nome del trust presso Banca Generali, Savona (d'ora innanzi 'Conto del trust'). Le somme versate dal trustee al momento della istituzione del trust saranno depositate presso il Conto del trust. Non potrà esistere alcun altro conto bancario riferito al trust."

Inoltre, i trustee sono obbligati a effettuare un rendiconto quasi in tempo reale, prevedendo all'art. 9 che: "I trustee rendono il conto mensilmente a tutti gli apportatori o per posta elettronica, allegando copia dell'estratto conto bancario e di ogni documento relativo a entrate o a uscite, o attraverso un apposito *link* dotato di *password* personale riservata, da istituire sul sito *internet* del trust dal quale poter accedere in tempo reale all'estratto conto bancario a ed ogni documento relativo ad entrate ed uscite."

Con questa modalità operativa, data dall'apertura di un solo conto corrente e dall'obbligo di rendiconto mensile, a cui si aggiunge la possibilità per gli apportatori di accedere tramite *password* personale all'estratto conto della banca, si è realizzato uno Strumento unico nel suo genere, che è indubbiamente trasparente in quanto garantisce appieno la possibilità di controllo da parte di coloro che devolvono beni e denaro a favore del trust.

Per quanto riguarda la durata del trust si è prevista la possibilità che sia illimitata (art. 10 dell'atto di trust), così come prevede la legge regolatrice, ma è stata disciplinata anche la facoltà di cessazione anticipata che si sostanzia nell'impossibilità di raggiungere lo scopo. Circostanza che ipoteticamente si può verificare quando non ci saranno più fondi o quando non ci saranno più soggetti da beneficiare.

Ma anche in questo caso la trasparenza è assicurata perché, oltre al controllo del guardiano, i trustee, quando il trust cesserà avranno l'obbligo di inviare preventivamente agli apportatori il rendiconto finale che dovrà mostrare il totale impiego delle somme apportate. Inoltre, eventuali fondi residui dovranno essere devoluti, dopo aver acquisito il parere del guardiano e dopo aver sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge sulle ONLUS, a una o più ONLUS appositamente individuate.

Infine, onde garantire ulteriormente la trasparenza, la linearità e la finalità dello Strumento, l'atto di trust prevede che la sua modifica può avvenire solo a determinate condizioni, con consensi qualificati e solo per migliorare la realizzazione dello scopo, così come disposto all'art. 14: "Questo atto potrà essere modificato, qualora la migliore realizzazione dello scopo del trust lo richieda, con il consenso dei trustee, del guardiano e di tanti apportatori che rappresentino oltre la metà delle somme versate."

### **■ Il riconoscimento della qualifica ONLUS del Trust TAA**

Al fine di rendere il più efficace possibile l'operatività del Trust TAA è stata prevista all'interno dell'atto la possibilità di poter chiedere il riconoscimento delle agevolazioni previste per le ONLUS e all'art. 3 è stato precisato che "I trustee (...) si riservano di chiedere l'iscrizione del trust nel Registro delle ONLUS rispettando i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, (...)" e al successivo art. 13 è stato esplicitamente previsto che: "Per il raggiungimento del proprio scopo il trust potrà assumere anche la veste giuridica di 'ONLUS' (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ai sensi, nei modi e per gli effetti dall'art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni."

A tal fine i trustee si sono subito attivati richiedendo l'iscrizione nell'anagrafe dei soggetti ONLUS (8), così

#### Note:

(7) Conto corrente offerto gratuitamente da Banca Generali S.p.A.

(8) Per approfondimenti sul tema del trust ONLUS vedasi: G.F. Condò, "Il Trust Onlus", in AA.VV., *Non profit: le sfide dell'oggi e il ruolo del notariato*, Atti del Convegno tenutosi a Milano, 5 novembre 2010, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, n. 2/2011; M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Giuffrè, 2010; A.C. Di Landro, "Trust Onlus", in questa *Rivista*, 2010, pag. 570; V. Bacone, "Trust di pubblica utilità, aspetti civilistici e fiscali", relazione presentata al Congresso del decennale dell'Associazione "Il trust in Italia", svoltosi a Ischia il 1-3 ottobre 2009; M. Lupoi, *Istituzioni dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, pag. 137.

come previsto dalla normativa di settore e dalla stessa Agenzia delle entrate (9).

L'Agenzia delle entrate competente (10), in un primo momento, forse perché oberata di lavoro o perché non aveva compreso appieno la bontà e la trasparenza dello Strumento, ha rigettato detta richiesta con un espresso diniego.

Avverso detto diniego i trustee hanno presentato apposita istanza di annullamento in autotutela. A seguito del contraddittorio instauratosi, i funzionari dell'Agenzia delle entrate hanno potuto comprendere appieno che si trovavano di fronte, non ad un atto dubbio o potenzialmente elusivo, ma ad un trust con una causa meritevole di tutela e con una strutturazione tale che garantiva, in modo unico, trasparenza e tutela verso gli apportatori, i beneficiari e verso la stessa Agenzia delle entrate.

Con dimostrazione di onestà intellettuale e nel rispetto del principio di buona fede, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, l'Agenzia delle entrate di Genova ha revocato il precedente diniego ed ha provveduto ad iscrivere il Trust TAA nell'anagrafe dei soggetti ONLUS, riconoscendogli tutti i vantaggi fiscali previsti dalla specifica disciplina (11).

Una volta ottenuta l'iscrizione nell'anagrafe ONLUS, il Trust TAA ha cominciato la sua opera di raccolta fondi che sta ottenendo un discreto successo. Successivamente, una volta raccolte somme adeguate, i trustee, dopo averlo comunicato a tutti gli apportatori, che potranno controllare anche il flusso finanziario in uscita dal conto corrente, procederanno con l'attribuzione diretta dei fondi ai beneficiari individuati.

## ■ Conclusioni

Con questo Strumento, così come strutturato, è sicuramente possibile ottenere risultati nella

raccolta e gestione di fondi per beneficenza che con altri mezzi giuridici non è possibile ottenere e, in particolare, si possono azzerare o ridurre quasi a zero i costi di gestione e si può garantire realmente ai soggetti che contribuiscono economicamente, la trasparenza di tutto l'operato sia nella fase di raccolta che in quella di gestione dei fondi.

L'elemento di novità non è tanto l'iscrizione del trust all'anagrafe delle ONLUS, con tutti i vantaggi fiscali che ne conseguono, ma la trasparenza dell'agire dei trustee che viene garantita soprattutto agli apportatori. In questo modo si intende incentivare coloro che vogliono donare a terzi più sfortunati, facendo in modo che vengano superate le barriere (alcune volte legittime) di diffidenza che sorgono rispetto ad alcune iniziative caritatevoli, che seppur meritevoli, scontano il peso dell'opacità dell'operato dei loro promotori. Opacità che spesso è dovuta non alle cattive intenzioni dei soggetti attivi, ma a strumenti giuridici inefficienti ovvero inefficaci a tal fine. Con il trust tutto ciò si può risolvere e si possono raggiungere obiettivi un tempo impensabili e utili a tutta la società.

### Note:

(9) Circolare Agenzia delle entrate n. 38 del 1° agosto 2011 avente ad oggetto; "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460". Il Ministero del Lavoro, inoltre, si è espresso con un parere anche in merito alla possibilità che le ONLUS possano ricoprire l'ufficio di trustee quando i trust hanno scopi compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale che l'ente si prefigge nell'ambito del settore istituzionale in cui opera, cioè l'assistenza sociale e socio sanitaria (Ministero del Lavoro, parere 2 ottobre 2012).

(10) Nel caso di specie era la Direzione regionale della Liguria.

(11) Da questo momento in poi il Trust TAA ONLUS è soggetto a un controllo specifico anche da parte dall'Agenzia per le ONLUS, istituita con il D.P.C.M. 26 settembre 2000 che svolge funzioni simili a quelle che nel mondo anglosassone svolgono le Charity Commission rispetto ai trust *charitable*.